

Disegno di legge regionale

“Modifiche alle leggi regionali 26 aprile 2000, n. 44 e 6 agosto 2007, n. 18 e nuove disposizioni in materia sanitaria”

RELAZIONE

Sigg. Consiglieri,

Il presente disegno di legge è finalizzato ad assicurare l'armonizzazione delle disposizioni contenute nelle leggi vigenti, ed in particolare nella legge regionale 6 agosto 2007, n. 18 (Norme per la programmazione socio-sanitaria e il riassetto del servizio sanitario regionale) e nella legge regionale 26 aprile 2000, n. 44 (Disposizioni normative per l'attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti locali, in attuazione del Capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59), con il nuovo assetto aziendale che si verrà a determinare a seguito dell'approvazione del provvedimento consiliare di cui alla DGR n. 51 – 1358 del 29 dicembre 2010 e nello stesso tempo a disciplinare alcuni istituti di carattere generale.

L'art. 1 mira ad estendere la portata delle disposizioni di cui all'art. 24 della l.r. 6 agosto 2007, n. 18, prima relegate tra le mere disposizioni transitorie, a tutti i casi in cui vengano costituite nuove aziende, ai sensi degli artt. 18, 20 e 21 della medesima legge.

Lo stesso articolo affida alla Giunta regionale la puntuale disciplina degli aspetti connessi alla successione della titolarità nelle materie relative al personale, al patrimonio, ed ai rapporti giuridici nelle AO/AOU destinatarie del conferimento di presidi già afferenti alle aziende territoriali, disponendo nel contempo in ordine ai principi ed ai criteri di massima ai quali la Giunta si dovrà a tal fine attenere.

L'art. 2 interviene a modifica di alcune disposizioni della legge regionale n. 44/2000 e ripristina, in coerenza con le previsioni della legge nazionale di riforma sanitaria, la competenza della Conferenza permanente per la programmazione socio sanitaria nelle materie di cui agli artt. 3 bis, commi 6 e 7 e 3 ter, comma 3, del d.lgs. 502/1992, atteso che le nuove aziende ospedaliere tornano ad assumere una connotazione che interagisce con gli ambiti territoriali di più aziende sanitarie locali, in una dimensione “regionale”. Ciò determina l'esigenza di definire per queste aziende, un interlocutore istituzionale che prescindere dai singoli ambiti territoriali delle ASL.

Il medesimo articolo ripristina, come previsto dal d.lgs. n. 502/1992 e s.m.i., il coinvolgimento dei sindaci dei comuni capoluogo di provincia nei casi in cui si discuta dei procedimenti di valutazione o decadenza dei direttori generali delle AO/AOU, ovvero si tratti della designazione di spettanza del componente del Collegio sindacale.

L'art. 3 interviene, con alcune modificazioni, sulla legge regionale n. 18/2007 e armonizza, conseguentemente alle previsioni di cui al precedente art. 2, le competenze delle Conferenze dei sindaci, introducendo la possibilità, nel rispetto del principio di “provincializzazione” dei territori delle ASL, di addivenire alla costituzione di aziende sanitarie locali sovra-provinciali. L'articolo sostituisce poi l'art. 23 della l.r. n. 18/2007, prevedendo nuove modalità di esercizio di funzioni a livello di aree di coordinamento sia a livello regionale che sovraziendale. Infine, integra l'art. 24 della l.r. n. 18/2007, definendo quali siano i regolamenti aziendali da utilizzare nelle more dell'approvazione del nuovo atto aziendale di organizzazione.

L'art. 4 adegua i compensi dei componenti del Consiglio regionale di sanità e assistenza, quali stabiliti dalla l.r. n. 30/1984, alle previsioni del d.l. 30 luglio 2010 n.

78, con conseguente diminuzione del compenso stesso, nell'ambito dell'ammontare massimo previsto di trenta euro, determinando un conseguente risparmio a carico del bilancio regionale.

Art. 1.
(Costituzione nuove aziende sanitarie)

1. Le disposizioni di cui all'articolo 24 della legge regionale 6 agosto 2007, n. 18 (Norme per la programmazione socio-sanitaria e il riassetto del servizio sanitario regionale) si applicano, in quanto compatibili, in tutti casi di costituzione di nuove aziende sanitarie ai sensi degli articoli 18, 20 e 21 della medesima legge regionale.
2. La Giunta regionale, con appositi provvedimenti, disciplina le modalità ed i criteri per l'assegnazione del personale, dei beni patrimoniali, nonché per la successione nella titolarità dei rapporti giuridici attivi e passivi riconducibili alle attività dei presidi di aziende sanitarie locali (ASL) fatti afferire, ai sensi degli articoli 20 e 21 della l.r. 18/2007, in aziende ospedaliere (AO) o aziende ospedaliere universitarie (AOU).
3. L'adozione dei provvedimenti di cui al comma 2 avviene nel rispetto dei seguenti principi:
 - a) assicurare, di norma, il rispetto dei preesistenti vincoli di dipendenza funzionale per quanto attiene l'assegnazione del personale;
 - b) assicurare, di norma, il rispetto dei preesistenti vincoli di destinazione e di utilizzo per quanto attiene l'assegnazione dei beni patrimoniali.

Art. 2.
(Integrazioni all'articolo 108 della l.r. 44/2000)

1. Dopo il comma 2 dell'articolo 108 della legge regionale 26 aprile 2000, n. 44 (di attuazione del d. lgs. 112/1998), come sostituito dall'articolo 6 della l.r. 18/2007, è inserito il seguente:
"2 bis. Esercita, per le aziende ospedaliere ed ospedaliere - universitarie le funzioni di cui agli articoli 3 bis, commi 6 e 7 e 3 ter, comma 3 del d. lgs 502/1992."
2. Dopo il comma 6 dell'articolo 108 della l.r. 44/2000, come sostituito dall'articolo 6 della l.r. 18/2007, è inserito il seguente:
"6 bis. Nei procedimenti di cui al comma 2 bis la Conferenza è integrata con il sindaco del comune capoluogo della provincia in cui è situata l'azienda ovvero con i sindaci dei comuni capoluogo di provincia nel caso di aziende sovra-provinciali."

Art. 3.
(Modifiche alla l.r. 18/2007)

1. Alla lettera c) del comma 2 dell'articolo 7 della l.r. 18/2007,) le parole: "e del direttore generale dell'azienda ospedaliera eventualmente insistente sul territorio di competenza", sono soppresse.
2. Alla lettera d) del comma 2 dell'articolo 7 della l.r. 18/2007, le parole: "e del direttore generale dell'azienda ospedaliera eventualmente insistente sul territorio di competenza, nel caso previsto dall'articolo 3 bis, comma 7, del d.lgs. n. 502/199", sono soppresse.
3. Alla lettera e) del comma 2 dell'articolo 7 della l.r. 18/2007, le parole: "e dell'azienda ospedaliera eventualmente insistente sul territorio di competenza", sono soppresse.
4. Al comma 2 dell'articolo 18, dopo le parole: "ai territori delle province", sono inserite le seguenti: "singole o aggregate".
5. L'articolo 23 della l.r. 18/2007 è sostituito dal seguente:
"Art. 23. (Aree di coordinamento sovraziendale)
 1. Ai fini di conseguire il miglior livello di efficacia sanitaria ed efficienza organizzativa, la Giunta regionale individua i servizi sanitari ospedalieri e territoriali, amministrativi, di gestione delle politiche per il personale e di ottimizzazione della distribuzione ed utilizzo delle risorse professionali e tecnologiche, logistici, tecnico - economici, informativi e di supporto che

vengono programmati ed espletati a livello regionale ovvero di area di coordinamento sovraziendale da aziende sanitarie individuate dalle Giunta regionale.

2. La funzione di coordinamento regionale o sovraziendale si realizza attraverso la programmazione, integrazione o sostituzione dei servizi delle aziende sanitarie con i criteri e le modalità stabilite dalla Giunta regionale.

3. Le funzioni di coordinamento sovraziendale sono esercitate sulla base di programmi presentati dalle aziende incaricate dell'esercizio delle funzioni stesse ai sensi del comma 1, d'intesa con le altre aziende di area, ed approvati dalla Giunta regionale.”.

6. Al comma 2 dell'articolo 24 della l.r. 18/2007, dopo le parole: “del d.lgs. n. 502/1992.”, sono aggiunte, infine, le seguenti: “Fino all'adozione del nuovo atto aziendale i regolamenti aziendali vigenti sono quelli dell'azienda individuata sulla base dei criteri di cui al comma 3.”.

Art. 4.

(Rideterminazione compensi)

1. Il compenso di cui all'articolo 11, comma 1 della legge regionale 4 luglio 1984, n. 30 (Istituzione del Consiglio Regionale di Sanità ed Assistenza) è rideterminato, ai sensi dell'articolo 6, comma 1, della legge 30 luglio 2010 n. 78 (Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica), in euro trenta.

Art. 5.

(Dichiarazione d'urgenza)

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 47 dello Statuto ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte.